



Posta Elettronica Certificata
non seguirà fax nè originale cartaceo

Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Trento

Trento, _____

Partenza n. _____

Ct. GD 762/2019

Risposta a nota

prot. nr. _____ di data _____

Si prega trattare per ogni lettera un solo argomento e indicare nella risposta
il
nr. di protocollo a cui si risponde

OGGETTO: Comune di Strembo – vendita di bene mobile registrato di proprietà
comunale – acquisto da parte di dipendenti e/o consiglieri comunali –
articolo 1471 codice civile – quesito

Al

COMUNE di STREMBO

(comune@pec.comune.strembo.tn.it)

segretario.strembo@comuni.infotn.it)

38080 **STREMBO (TN)**

(rif. nota d.d. 25.11.2019 nr. 5057)

PER COMPETENZA	PER CONOSCENZA
☐ TRIB.	☐ TRIB.
☐ DEMO.	☐ DEMO.
☐ FIN.	☐ FIN.
☒ SEGR.	☐ SEGR.
☐ TECN.-PRIV.	☐ TECN.-PRIV.
☐ TECN.-PUBB.	☐ TECN.-PUBB.
☐ SIND.	☒ SIND.

Si riscontra la nota a richiamo osservando come l'articolo 1471 codice civile – da un lato – configuri una norma di carattere eccezionale nella misura in cui restringe la capacità contrattuale di alcuni soggetti prevedendo un'ipotesi di incapacità giuridica relativa (sicché dovrebbe considerarsi *"insuscettibile di applicazione analogica ed avente valenza solo per i casi in essa tassativamente contemplati"*: cfr. Tribunale di Larino 21.3.2012) e – dall'altro lato – appare dettata, specialmente in relazione all'ipotesi di cui al n 1 del primo comma, anche a presidio della trasparenza, imparzialità e genuinità dell'azione amministrativa.

Come è noto, quest'ultima norma dispone il divieto d'acquisto in qualsiasi forma da parte degli "amministratori dei beni" degli enti pubblici ivi indicati, "rispetto ai beni affidati alla loro cura", stabilendo la nullità dell'eventuale acquisto avvenuto in violazione di tale preclusione.

Dal tenore della disposizione – che peraltro non distingue tra beni mobili ed immobili – emerge che, ai fini dell'operare del divieto, occorre una relazione qualificata tra il soggetto ed il bene, nel senso che quest'ultimo deve risultare "affidato alla cura"

COMUNE DI STREMBO - - 12902-28/11/2019-P-aootn AL.762/2019

del primo.

Quanto ai dipendenti del Comune, si deve ritenere che il divieto sussista senz'altro – e limitatamente – a coloro cui, nell'ambito delle proprie attribuzioni funzionali, sia affidata in concreto "l'amministrazione" del bene interessato o, comunque, la specifica "cura" dello stesso, mentre possono ritenersi estranei a tale limitazione i dipendenti che con esso non intrattengono alcuna relazione .

Per ciò che concerne, invece, i componenti degli organi comunali , devono sicuramente considerarsi "amministratori dei beni" ai sensi dell'articolo 1471 codice civile il Sindaco e i membri della giunta comunale , atteso che si tratta degli organi esecutivi dell'ente cui è istituzionalmente – e stabilmente – attribuita l'amministrazione e la cura dell'intero patrimonio mobile ed immobile dell'ente medesimo.

Meno agevole appare invece la risposta per quanto riguarda la posizione dei consiglieri comunali in rapporto all'articolo 1471 codice civile.

Mentre il TUEL statale (D.Lgs. n. 267/2000), all'articolo 77, comma 2, include nella definizione di "amministratori" – come si ricorda nel parere del Ministero dell'Interno richiamato da codesto Comune – pure "i consiglieri dei comuni anche metropolitani" , una siffatta determinazione generale non si rinviene nella L.R. n. 2/2018 (c.d. Codice degli enti locali della Regione T.-A.A.), il quale sembra, anzi, distinguere ripetutamente tra "amministratori" e "consiglieri comunali" (cfr. ad esempio articoli 67, comma 6; 69, commi 1 e 3; 70).

Precisato che, peraltro, l'articolo 77, comma 2, TUEL circoscrive espressamente l'anzidetta definizione di amministratori "ai soli fini del presente capo" (sostanzialmente estraneo alla problematica qui in discussione), occorre comunque sottolineare che l'articolo 1471 codice civile non richiama la categoria generica degli amministratori comunali, ma si riferisce espressamente – ed in maniera limitativa – ai soli "amministratori dei beni" dell'ente in relazione all'acquisto di quei beni che siano "affidati alla loro cura" .

Occorre perciò – ad avviso della scrivente, anche alla luce del carattere eccezionale della disposizione – che tra il consigliere comunale ed il bene in questione intercorra un rapporto che si possa definire in termini di "affidamento in cura" , quantomeno sotto il profilo istituzionale.

Ora, tenuto conto anche della rilevata finalità di salvaguardia della trasparenza, imparzialità e genuinità nell'esercizio della funzione pubblica, che pure accede alla norma in esame, si deve ritenere che (come è evidenziato anche nel menzionato parere del Ministero dell'Interno) un siffatto rapporto di "cura" vada ravvisato in relazione all'ipotesi di alienazione/acquisto di beni immobili del Comune, giacché ai sensi dell'articolo 49, comma 3 lett. l) della L.R. n. 2/2018 (v. anche articolo 42, comma 2 lett. l) D.Lgs. n. 267/2000) rientrano tra le competenze istituzionali del Consiglio comunale , e

quindi del singolo consigliere, le deliberazioni riguardanti "gli acquisiti e le alienazioni immobiliari".

Ne segue, ad avviso della scrivente, che il divieto di comprare di cui all'articolo 1471 codice civile è da ritenersi esteso anche ai consiglieri comunali in relazione all'acquisito di beni immobili dell'ente di cui fanno parte.

Il Consiglio comunale, invece, non ha alcuna attribuzione in materia di beni mobili (nemmeno ai sensi degli articoli 49, comma 3 lett. n) L.R. n. 2/2018 e 31, comma 3, dello Statuto comunale), la quale resta quindi affidata in via esclusiva alla Giunta, sicché – in via generale – non pare che la mera carica di consigliere comunale possa comportare, solo in virtù di tale circostanza, il divieto di cui all'articolo 1471, comma 1 n. 1, codice civile.

Occorre aggiungere che in merito alla problematica in esame non risulta specifica giurisprudenza, salvo un *obiter dictum* nella motivazione di Cass. civ. II n. 2447/2014 secondo cui gli "amministratori dei beni" di cui a quest'ultima disposizione dovrebbero identificarsi "*con i componenti degli organi esecutivi di tali enti ma, verosimilmente, non con quelli degli organi deliberanti*", enunciazione a carattere generale che appare tuttavia da ridimensionare – come accennato – qualora si tratti della carica di consigliere comunale in relazione all'acquisto di un bene immobile del proprio ente (ipotesi che tuttavia non risulta ricorrere nel caso in esame).

Si rimane naturalmente a disposizione per quant'altro dovesse eventualmente occorrere.

Con i migliori saluti.

L'Avvocato dello Stato incaricato
avv. Guido Denicolò

L'AVVOCATO DISTRETTUALE dello STATO
avv. Dario Benlisario